

**IMPRESE FERROVIARIE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 – ROMA

**AZIENDE FERROVIARIE DI CUI AL D.M.**

**5/8/2016**

(elenco allegato)

Loro sedi

**ASSOCIAZIONI DI SETTORE**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**Organismi di valutazione della  
conformità**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**COSTRUTTORI FERROVIARI**

(elenco allegato)

Loro Sedi

**ASSTRA – Associazione Trasporti**

Piazza Cola di Rienzo 80/a

00192 - ROMA

**OGGETTO:** Indicazioni in merito alle richieste di autorizzazione di “*estensione del settore di impiego/dell’area d’uso*” sulle reti interconnesse di cui al DM 5 agosto 2016 di veicoli già autorizzati sulla rete ferroviaria nazionale.

Il nuovo quadro normativo introdotto con il recepimento del IV pacchetto ferroviario prevede fra i vari tipi di autorizzazione, all’art. 14 comma 1, lettera c) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione del 4 aprile 2018, il caso “*settore di impiego esteso/area d’uso estesa*”.

Per area d’uso si intende una o più reti all’interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui un veicolo è destinato ad essere utilizzato; sul territorio italiano le reti regionali interconnesse di cui al DM 5 agosto 2016 sono considerate ciascuna una specifica area d’uso.

Qualora per un tipo di veicolo o veicolo già autorizzato per la sola area d’uso rappresentata dalla rete ferroviaria in concessione a RFI S.p.A. il titolare dell’autorizzazione fosse interessato ad estendere tale autorizzazione anche ad una o più reti di cui al DM 5 agosto 2016, nel caso in cui non siano necessarie modifiche alla progettazione del veicolo, egli dovrà presentare tramite lo sportello OSS la richiesta di autorizzazione per la casistica “*settore di impiego esteso*”, così come disposto dal suddetto regolamento e richiamato al §6.3.3 delle Linee guida ANSF n° 1.2019 rev.1.

Per il tipo di veicolo o veicoli esistenti, dotati di un’autorizzazione di tipo già registrata in ERATV, occorrerà richiedere a questa Agenzia la creazione di una nuova versione del tipo di riferimento, la quale dovrà essere autorizzata. Nel caso tipo di veicoli o veicoli non in possesso di un’autorizzazione

di tipo già registrata in ERATV, si provvederà a crearne una contestualmente alla richiesta di autorizzazione di estensione del settore d'impiego.

Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da allegare sono quelle previste, per il caso specifico di autorizzazione, negli allegati del suddetto Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.

In considerazione dei primi ritorni di esperienza relativi ad alcune richieste di autorizzazione per l'estensione del settore di impiego su specifiche reti di cui al DM 5 agosto 2016, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di agevolare i richiedenti nella presentazione delle istanze.

Nell'ambito della suddetta richiesta occorrerà tenere presente quanto segue per l'invio della documentazione prevista dal suddetto Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545:

1. il richiedente l'autorizzazione del tipo di veicolo e/o dell'autorizzazione di immissione del veicolo sul mercato dovrà presentare la documentazione tecnica e certificativa che dia evidenza della corretta applicazione del procedimento di fissazione dei requisiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545, in particolare per la dimostrazione dei requisiti relativi alla compatibilità tecnica del veicolo con le reti nel settore di impiego esteso coinvolto; tale compatibilità, in coerenza con la definizione di cui all'allegato III paragrafo 1.5 della direttiva 797/2016, comprende l'integrazione sicura del veicolo stesso con le infrastrutture di suddette reti;
2. le verifiche, che il richiedente dovrà eseguire in merito alla compatibilità tecnica del veicolo con le reti specifiche, dovranno basarsi sulle analisi eseguite dai Gestori dell'Infrastruttura delle reti interessate, identificando gli eventuali scostamenti della rete in esame dallo standard di riferimento (Decreto ANSF n. 1/2016) in uso presso il GI RFI S.p.A. per la verifica della compatibilità tecnica veicolo-rete; specificatamente per quanto riguarda l'integrazione in sicurezza SST – SSB, le verifiche si baseranno sul dossier di accettazione della sicurezza (DAS) da essi redatto secondo quanto previsto al §10.3.4 e §10.3.5 delle Linee guida ANSF n° 1.2019 rev.1. Tali analisi e dossier di accettazione della sicurezza dovranno essere chiaramente referenziati nella documentazione tecnica di integrazione che dovrà presentare il richiedente;
3. la documentazione sarà conseguentemente oggetto di valutazione da parte degli organismi coinvolti (Organismi di valutazione della conformità e Organismi di valutazione del rischio, per emissione Certificati e Rapporti di valutazione) per consentire al richiedente di emettere le Dichiarazioni CE di verifica dei sottosistemi costituenti il veicolo e la Dichiarazione sui rischi (art. 16 Reg. 402/2013 e s.m.i.) aggiornate, che tengano quindi conto delle reti del settore di impiego esteso, nonché delle eventuali condizioni di utilizzo e restrizioni derivanti.

Le indicazioni sopra riportate sono da considerarsi valide anche nel caso di "prima autorizzazione" di tipi di veicoli e/o dell'autorizzazione di immissione di veicoli sul mercato per i quali si richiede da subito un settore di impiego che contenga una o più reti di cui al DM 5 agosto 2016.

Il Direttore  
Ing. Marco D'Onofrio

D'ONOFRIO MARCO  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
(ANSF)  
09.09.2020 16:24:46  
UTC

